



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Gallura Nord-Est Sardegna)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

ANNO 2026

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999, DGR n. 36/36 9 luglio 2025)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

RENDE NOTO

Che con decorrenza **dal 06.08.2026 sino alle ore 12:00 del 09.10.2026,** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2026, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione ed i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo **non è concesso** qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo **è concesso** anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Gallura Nord-Est Sardegna)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante. Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Gallura Nord-Est Sardegna)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio 3:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: luglio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre = € 2.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + € 1.020,00 x 25% = € 1.275,00.

Esempio 4:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: agosto – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo agosto - dicembre = € 4.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 4.000,00 - € 980,00 = € 3.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 3.020,00 + € 3.020,00 x 25% = € 3.775,00;

superiore a € 3.098,74;

pertanto, il contributo massimo ammissibile è pari a € 3.098,74.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Gallura Nord-Est Sardegna)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc - 07052 San Teodoro (SS) - tel. 0784/8600, fax 0784/865192

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;

contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;

quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;

altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;

contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

4

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

In tutti gli esempi il periodo di locazione è indicato al solo fine di individuare il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e, ove ricorrano contratti riferiti a Comuni diversi, la quota di contributo imputabile a ciascun Comune; una volta determinato tale importo, il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità di titolarità del contratto.

ART. 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, dovranno presentare, **entro e non oltre il 15 gennaio 2027**, pena la decadenza del beneficio, le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2026, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Gallura Nord-Est Sardegna)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

ART. 5 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

A tal proposito, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati gli importi e le mensilità percepite.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO.

L'istanza di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere redatta sulla base del modello allegato al presente atto sotto la lettera A e potrà essere presentata **a partire da giovedì 06/08/2026 e fino alle ore 12:00 del 09/10/2026** secondo le seguenti modalità:

- 1) tramite mail all'indirizzo protocollo@pec.comunesanteodoro.it (utilizzando in questo caso esclusivamente un indirizzo e-mail di posta certificata) unitamente alla scansione **in formato PDF** della documentazione richiesta nel bando. L'email dovrà indicare come oggetto: *"Fondo Sostegno Affitti anno 2026, di cui alla L.431/1998, art.11"*;

Si precisa che l'utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non consente l'effettiva ricezione della domanda; è pertanto onere del cittadino accertarsi del ricevimento come riscontro del numero di protocollo, a dimostrazione dell'effettivo invio della domanda.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettiva protocollazione.

- 2) consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, in busta chiusa recante la dicitura *"Fondo Sostegno Affitti anno 2026, di cui alla L.431/1998, art.11"*, indirizzata al "Comune di San Teodoro – Ufficio Servizi Sociali, via Grazia Deledda – 07052 – San Teodoro (SS)".

- **NON SONO AMMISSIBILI DOMANDE PERVENUTE IN DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E OLTRE I TERMINI FISSATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE STESSE.**
- **NON SARANNO ALTRESI' RITENUTE AMMISSIBILI DOMANDE TRASMESSE TRAMITE POSTA CERTIFICATA (PEC) IN FORMATI DIVERSI RISPETTO AL PDF**

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) (Allegato A) domanda di ammissione al contributo;
- 2) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobile di proprietà privata sita nel Comune di San Teodoro e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 3) Copia dell'adesione al Decreto Legislativo 23/2001 art. 3 "cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 4) Copia documento d'identità in corso di validità;
- 5) Stato di famiglia o autocertificazione della situazione di famiglia del richiedente, di data non anteriore alla pubblicazione del presente Bando;
- 6) Per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno.
- 7) ISEE 2026 del nucleo familiare;

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio dovranno presentare, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, e comunque **entro e non oltre il 15 gennaio 2027**, pena la decadenza del



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Gallura Nord-Est Sardegna)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

beneficio, le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2026, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

LE STESSE, SE TRASMESSE TRAMITE POSTA CERTIFICATA (PEC), SONO RITENUTE AMMISSIBILI SOLO IN FORMATO PDF

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e l'entità del contributo reddito/pensione di cittadinanza eventualmente percepito, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Tutte le informazioni, la modulistica e la normativa relativa al procedimento possono essere visionate nella sezione dedicata dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna, all'indirizzo:

“<https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/437>” il quale rappresenta il canale ufficiale di comunicazione delle informazioni relative al presente bando.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, è la dott.ssa M. Margherita Lecca - Responsabile del Servizio Socio-Culturale;

ART. 10 - PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Assistente Sociale Marina Mura – tel. 0784 860051 – e-mail: m.mura@comunesanteodoro.it

Assistente Sociale CDG Ilaria Mele – tel. 3427957434 – e-mail: cdg.santeodoro@oltransservice.it

San Teodoro, 05.08.2026